



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Bolletta e onere della prova

*In materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a [fornire la prova](#) dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:*

- *l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato*

*statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);*

- il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante;*
- l'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".*

In argomento Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n. 515, Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n. 12038, Cass. n. 297 del 09/01/2020 e Cass. n. 13605 del 21.5.2019.

### **Tribunale di Roma, sentenza del 21.12.2021**

*...omissis...*

Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ed assegnati i termini ex art. 183 6° comma c.p.c., in assenza di istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 13.9.2021, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 2.12.2021.

Il credito azionato si fonda su cinque fatture, di cui due che riconoscono importi a credito e le altre tre con importi a debito, per forniture e conguagli relative al periodo 31 agosto 2011 – 31 luglio 2016 quanto a quella più consistente di € 145.493,23.

Dalla documentazione allegata emerge da un lato che, con comunicazione del 10.10.2014, XX aveva già informato il cliente dell'erronea contabilizzazione dei consumi a causa di un errore di sistema; dall'altro che, per il tramite dell'associazione dei consumatori, l'odierno opponente, in data 6.10.2017, aveva chiesto la rateizzazione dell'importo di € 137.452,88 ulteriormente dovuto.

Inoltre, non è oggetto di contestazione che la fattura di € 145.493,23, inviata in data 26.8.2016, come da documento prodotto dallo stesso opponente quale allegato 4, sia stata in parte pagata, residuando quale importo ulteriormente dovuto € 140.864,32, in parte compensato con le due fatture a credito.

Tanto premesso, deve preliminarmente respingersi in quanto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.

Ed infatti, deve escludersi l'applicabilità all'odierna fattispecie del termine prescrizionale ridotto di due anni di cui all'art. 1, comma 4° della legge di bilancio 2018, in quanto le fatture azionate riguardano pacificamente consumi precedenti l'entrata in vigore della detta previsione.

Deve altresì escludersi la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in quanto la fattura relativa, emessa e pacificamente inviata nell'agosto 2016, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Per giurisprudenza costante, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. sentenza n. 17123 del 25/08/2015; ordinanza n. 18546 del 07/09/2020; Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021).

L'invio della fattura, con la richiesta di pagamento, presenta certamente i richiamati requisiti così come espressamente riconosciuto anche dalla Cassazione (sentenza n. 10270 del 04/05/2006), tanto da costituire adeguata messa in mora.

Peraltro, a seguito del ricevimento della fattura, non solo l'opponente ha provveduto al parziale pagamento, ma, in data 6.10.2017 (e quindi prima ancora del ricevimento della lettera di messa in mora), ha chiesto una rateizzazione nel pagamento.

Seppure parte opponente abbia disconosciuto come a sé riferibile la detta richiesta inviata per il tramite dell'Adiconsum, non contesta tuttavia il parziale pagamento della fattura, condotta questa che, in assenza di specifica contestazione, evidenzia un riconoscimento della ulteriore pretesa creditoria.

Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate, di infondatezza e indeterminatezza del credito, deve evidenziarsi come non sia oggetto di seria contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale ed anche l'effettuazione delle forniture, tanto che lo stesso opponente produce una serie di fatture pagate che dimostrano la continuità del rapporto di fornitura.

In merito all'entità delle forniture, va evidenziato che nei rapporti di somministrazione come quello in esame, i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assoluta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità (cfr. Cass. Civ. n. 23699 del 22/11/16; Cass. Civ. n. 19154 del 19.7.2018).

Molteplici pronunce di merito, hanno inoltre chiarito come, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante. (Tribunale Milano sez. XI, 21/01/2020, n.515; Tribunale Milano sez. XI, 31/12/2019, n.12038).

Con particolare riguardo al riparto dell'onere probatorio nella materia odierna, può riportarsi integralmente quanto espresso dalla Cassazione in recenti pronunce: "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. "Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante. L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)". (Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020 (Rv. 656455 - 01) - Sez. 3, Ordinanza n. 13605 del 21.5.2019 non massimata).

Nel caso di specie, l'erroneo conteggio che ha comportato l'emissione successiva di una fattura aggiuntiva, non è dipeso da mal funzionamenti del contatore bensì da una erronea indicazione dei

consumi legata alla costante di trasformazione, secondo quanto indicato nella comunicazione allegata quale doc. 3 dall'opponente, il quale, a sua volta, non ha provato ma neanche allegato consumi eventualmente risultanti dal contatore diversi da quelli addebitati con le fatture aggiuntive oggetto di causa, né malfunzionamenti del contatore che possano aver determinato una erronea contabilizzazione dei consumi.

Sarebbe stato invece suo onere, nel contestare l'effettività dei consumi senza dedurre alcuna possibile manomissione del contatore, allegare il malfunzionamento dello strumento; dimostrare quali siano gli effettivi consumi di energia nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, per omessa adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi.

Nulla di tutto ciò è desumibile dalle difese svolte e dai documenti allegati, fondandosi l'eccezione sul semplice rilievo della comunicazione del 2014 nel quale si segnala semplicemente un errore di conteggio dei consumi ma non di rilevazione.

Neanche può desumersi l'avvenuta estinzione del credito dalle fatture pagate con riferimento al medesimo periodo, in difetto di prova e anche di allegazione dei reali complessivi consumi del periodo e della piena corrispondenza delle fatture pagate con i detti consumi, essendo peraltro pacifico che le fatture odierne riguardino consumi ulteriori rilevati nel medesimo periodo ma contabilizzati successivamente.

L'opposizione deve quindi essere respinta, con integrarle conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate.

## PQM

Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo *omissis*, emesso dal Tribunale di Roma in data 11.5.2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo; condanna *omissis*, titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento delle spese processuali in favore di XX S.p.a. nella misura di € 6.000,00 per compensi oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

